

DISCIPLINARE RECANTE DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO AUTONOMO PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi inerenti

1. al rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente.
2. Al rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di una attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero, che intenda far ingresso nel territorio dello Stato, ovvero sia già presente in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di una attività lavorativa, deve dimostrare per avviare una attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si applicano le definizioni che seguono:

- per "Camera" s'intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa;
- il "nulla osta" è l'attività provvedimentale inerente al procedimento amministrativo definito all'art. 1, lett. A) del presente disciplinare. Tale atto, più in particolare, consiste in una dichiarazione attraverso cui si attesta che il soggetto istante è in possesso dei requisiti e/o condizioni per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo;
- l'"attestazione dei parametri finanziari" è l'attività provvedimentale inerente al procedimento amministrativo definito all'art. 1, lett. B) del presente regolamento;
- per "Attività libera" s'intende un'attività imprenditoriale per la quale la legge non prevede alcun titolo abilitativo o segnalazioni certificate d'inizio attività.

Art. 3 – Modalità di avvio del procedimento e termine di conclusione

1. I procedimenti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 1 sono avviati su istanza di parte unitamente a domanda redatta sui moduli predisposti dalla Camera di Commercio di Pisa.
2. Le domande redatte in difformità dai suesposti moduli non saranno prese in considerazione ai fini dell'istruttoria e determineranno la conclusione sfavorevole del procedimento.
3. Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi di cui all'art. 1 del presente regolamento è stabilito, in ossequio al disposto dell'art.2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa istanza. Non sono ammesse proroghe se non per particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.

Art. 4 - Nulla Osta

1. La Camera di Commercio rilascia il nulla osta previa richiesta dell'interessato, limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerale sono tenuti, per legge o regolamento, all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza, o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività stessa.
2. La Camera di Commercio non rilascia il "nulla osta" per le attività imprenditoriali libere, secondo la definizione fornita all'art. 2.

Art. 5 – Procedimenti inerenti al rilascio del nulla osta.

1. La domanda di rilascio del nulla osta deve essere redatta sul modello approvato in allegato al presente disciplinare con le formalità previste dalla legge, ed è relativa ad attività economiche per le quali la legge definisce la competenza della Camera di Commercio di Pisa.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda e verificata la regolarità formale della stessa e la sua corrispondenza alla legge, effettua un'istruttoria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti abilitativi previsti dalla legge purchè rientranti nell'ambito della competenza dell'ente camerale.
3. L'esito favorevole del procedimento (nulla osta) è rilasciato in conformità al modello tipo approvato con il disciplinare.

Art. 6 - Contenuti dell'attestazione dei parametri finanziari

1. L'attestazione dei parametri finanziari consiste nella astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale quantificate con un'unica somma espressa in Euro.
2. La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche da parte del cittadino straniero.
3. Il responsabile del provvedimento non è tenuto al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari:
 - a) nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata; in tale caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce l'attestazione dei parametri finanziari;
 - b) nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro delle Imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali, o soci prestatori d'opera di società o cooperative;
 - d) nel caso di cui all'art. 26, comma 2 D. Lgs. n. 286/1999 di straniero che intenda costituire società di capitali o di persone, ovvero di accedere a cariche societarie;
 - e) nel caso di straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari.

Art. 7 – Procedimenti inerenti al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari

1. La domanda di rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari necessari per l'esercizio di una attività di lavoro autonomo a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere redatta sul modello approvato in allegato al presente disciplinare e secondo le modalità previste dalla legge. Essa deve inoltre contenere un'autodichiarazione dell'interessato dalla quale risulti il periodo di tempo previsto come necessario per l'avvio dell'attività, che comunque non potrà essere inferiore ad un anno, nonché l'entità, espressa in Euro, dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che l'istante intende intraprendere in Italia:

- eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie);
- macchinari e impianti;
- attrezzature;
- costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte;
- altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte);
- eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda e verificata la correttezza formale, è tenuto ad avviare un procedimento amministrativo finalizzato ad individuare le risorse economiche necessarie per l'esercizio dell'attività tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Deliberazione della Giunta camerale e valutando altresì le dichiarazioni fornite dall'istante.